



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunalassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 3° - Ufficio Tributi

SCADENZA DEL 17 GIUGNO 2024

Si rende noto che entro il **17 GIUGNO 2024** deve essere effettuato il versamento dell'**ACCONTO** dell'IMU (Imposta municipale propria) dovuta per l'anno d'imposta 2024.

Base imponibile e modalità di calcolo: Per determinare l'importo dovuto per l'IMU va in primis determinato il valore imponibile che è pari alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% (ex. Art 3 c. 48 L. 662/96) e moltiplicata per i seguenti valori:

Gruppo catastale A (esclusi gli A10)	160
Categorie catastali C/2 C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3 C/4 e C/5	140
Categoria catastale A10	80
Gruppo catastale D (esclusi i D/5)	65
Categorie catastale D/5	80
Categorie catastale C/1	55

Le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'acconto sono le seguenti:

IMU – Imposta Municipale Propria

Si ricorda che, ai sensi del comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Con **deliberazione n. 11 del 27 febbraio 2024 il Consiglio Comunale** ha determinato le aliquote IMU da utilizzare per il calcolo dell'acconto anno 2023:

4,5 per mille con detrazione di € 200,00 = abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali A1, A8 e A9.

7 per mille = abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta al 75 per cento**.

7 per mille = abitazioni concesse in uso gratuito a parente di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale. Per la stessa tipologia di immobili, ai sensi dell'art. 1 c. 747 lett. c della L. 160/2019 **la base imponibile è ridotta del 50%**, ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9, purchè presentino tutti i seguenti requisiti:

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nel Comune di Alassio; il beneficio si applica anche nel caso in cui il

comodante possieda in Alassio anche un altro immobile, purchè adibito a propria abitazione principale.

7,6 per mille = Immobili classificati in categoria D

10,6 per mille = Immobili di categoria C 1 (negozi) a condizione che vi sia svolta un'attività commerciale e/o artigianale

10,6 per mille = Aree fabbricabili

0,00 per mille = Fabbricati rurali ad uso strumentale

esclusi da imposta a decorrere dall'anno 2022 = Immobili merce

11,4 per mille = Immobili che non rientrano nelle tipologie di cui ai precedenti punti: case a disposizione, box, cantine, magazzini non pertinenziali ad abitazioni principali, negozi non locati, ecc. (**ALiquota ORDINARIA**)

Come si versa in acconto:

Il versamento tramite **modello F 24** deve essere effettuato indicando, nella **sezione EL** “**IMU e altri tributi locali**”, il codice catastale del Comune di Alassio **A122** e i seguenti codici tributo:

IMU

Abitazione principale e relative pertinenze	3912
Altri fabbricati	3918
Aree fabbricabili	3916
Fabbricati di categoria D	3925

Importo minimo: IMU 12 € per contribuente per tutto l'anno

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio IMU (0182/602241 - 602225 – 602242) o recarsi presso il medesimo ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30.

Inoltre è possibile calcolare l'imposta e stampare il modello F24 precompilato semplicemente collegandosi al sito internet www.comune.alassio.sv.it alla voce **CALCOLO IMU** oppure cliccando sul seguente link: <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A122>.

Dalla residenza municipale, lì 20 maggio 2024

IL FUNZIONARIO SERVIZIO TRIBUTI
Dott. Giampaolo TREVIA